

**CONCORS**

**VICE ISPETTORI**  
della **POLIZIA DI STATO**

I nuovi **TE** I per la  
**PROVA SCRITTA**  
**AGGIORNATI ALLA**  
**RIFORMA CARTABIA**

in materia di

**DIRITTO PENALE**

**DIRITTO PROCESSUALE PENALE**

**NLD**  
CONCORSI

## Traccia 1

DOPO AVER ESPOSTO IL PRINCIPIO DELLA COLPEVOLEZZA IL CANDIDATO ILLUSTRI LA NUOVA FATTISPECIE DELL'OMICIDIO STRADALE.  
(Prova scritta del 31/05/2022).

Il termine **colpevolezza** utilizzato nel linguaggio giuridico italiano in una duplice accezione.

Da un lato, **colpevolezza** è **sinonimo di reità**: questo è il senso accolto dalla Costituzione (art. 111, co. 4) e dal codice di procedura penale (art. 273), in cui l'espressione **colpevolezza** è utilizzata per indicare la responsabilità di un soggetto rispetto alla commissione del fatto tipico punibile.

Sicuramente più interessante è l'altro significato che il termine ha assunto nel linguaggio giuridico: la **colpevolezza** intesa come **complesso degli elementi soggettivi sui quali si fonda la responsabilità penale**. In tale accezione, la **colpevolezza** ha rappresentato un momento fondamentale di evoluzione del pensiero giuridico consentendo il passaggio da ipotesi di pura responsabilità oggettiva a forme di responsabilità incentrate sulla valutazione del rapporto tra l'autore ed il fatto.

La **colpevolezza** appartiene, quindi, agli istituti di diritto penale sostanziale, anche se, bisogna precisare, in nessuna norma il codice penale utilizza tale termine, limitandosi a regolare gli aspetti che la dottrina penalistica ha individuato, come vedremo, tra i presupposti o le forme della **colpevolezza**: la capacità di intendere e volere (art. 85 c.p.) e l'elemento psicologico del reato (art. 43 c.p.).

Nonostante la mancata definizione normativa, la **colpevolezza** rappresenta, tuttavia, un principio fondamentale di ogni sistema penale moderno poiché svolge la funzione di delimitare lo spazio dell'illecito penale, consentendo la punizione dei soli fatti riconducibili psicologicamente a un determinato autore, incidendo, in tal caso, anche sulla determinazione della pena.

La **colpevolezza**, in altri termini, svolge il **ruolo di fondamento e limite della potestà punitiva e di canone di graduazione della pena** consentendo, da un lato, di delimitare la responsabilità penale ricollegandola alle sole condotte rientranti nella sfera delle possibilità soggettive di controllo e, dall'altro, di determinare la pena in relazione alle forme psicologiche rilevanti e al disvalore dell'azione e dell'evento e di altre circostanze in cui si è formata la determinazione delittuosa.

La **colpevolezza** esprime, quindi, il rapporto psicologico dell'autore con il fatto quale azione tipica e antiggiuridica e rappresenta, pertanto, il momento di accertamento conclusivo dell'illecito penale: verificata la sussistenza del fatto tipico e antiggiuridico, commesso quindi in assenza di cause di giustificazione, bisognerà accertare se lo stesso possa essere personalmente attribuito al suo autore in base alla sua capacità di intendere

e volere, all'elemento psichico con cui ha realizzato il fatto stesso e alle circostanze in cui si è formata la sua volontà.

Il **concetto giuridico di colpevolezza** nasce, dunque, quale elemento di collegamento tra il fatto e la volontà dell'autore.

Nel significato attribuito dalla dottrina penalistica tradizionale la colpevolezza si identifica nel *nesso psichico* che unisce il fatto all'autore nella forma del dolo o della colpa. Secondo questo orientamento il fatto è colpevole quando l'autore lo ha previsto e voluto oppure quando, pur non avendolo previsto e voluto, lo avrebbe potuto prevedere e, quindi, evitarlo utilizzando la normale diligenza o prudenza (c.d. *concezione psicologica*).

Il **presupposto ideologico** di tale concezione del reato era, ovviamente, rappresentato dal principio dell'egualitarismo, secondo il quale, essendo tutti gli uomini uguali, hanno tutti le stesse possibilità di rispettare la norma giuridica, non assumendo alcun rilievo, quindi, le spinte interiori, appartenenti al foro interno e ad un giudizio morale non penetrabile dal giudice.

La colpevolezza, quindi, viene costruita come *nesso psichico astratto*, uguale in tutti i casi, da considerare al fine di riconoscere o escludere la responsabilità, non anche quale parametro per la sua graduazione.

Tale concezione della colpevolezza, coerente espressione del pensiero illuministico, nasce per superare gli squilibri determinati dall'imputazione morale, cercando di collegare la responsabilità a un dato obiettivo rappresentato dal fatto dannoso provocato dalla volontà dell'autore. In tal modo i riformatori illuministici cercarono, da un lato, di evitare che la pena fosse determinata da un giudizio di riprovazione morale, dall'altro tentarono di ancorare la punibilità al dato oggettivo della lesione del diritto. Il fatto socialmente dannoso costituente reato assumeva, quindi, un ruolo centrale nella ricostruzione dell'illecito penale; la colpevolezza, seppur necessaria per collegare il fatto all'autore, non influiva sulla graduazione della pena, ancorata invece al solo dato oggettivo dell'entità del danno. In questi termini, quindi, la pena assolveva la funzione di retribuire il singolo fatto delittuoso secondo un parametro oggettivo rappresentato dalla sua gravità.

Quest'orientamento ha, evidentemente, avuto il pregio di consentire il superamento di un diritto penale fondato sull'imputazione morale, in cui l'intima connessione tra il delitto e il peccato aveva consentito l'abuso della pena.

Collegare la determinazione della pena a un dato oggettivo quale il danno ha rappresentato, quindi, un limite alla punizione di fatti non obiettivamente lesivi di diritti, così limitando l'arbitrio nella commisurazione della pena.

La teoria psicologica, tuttavia, oltre agli evidenti limiti applicativi derivanti dall'indotta impossibilità di graduare la responsabilità penale in relazione alle ragioni soggettive che hanno spinto alla commissione del reato, oltre che al contesto familiare, sociale e di istruzione, è stata respinta dalla dottrina prevalente; è stata rimarcata l'impossibilità di costruire la colpevolezza come concetto di genere capace di ricomprendere il dolo e la colpa, attesa la mancanza di un denominatore comune che potesse avvincerli. Il dolo,

infatti, ha una struttura eminentemente psicologica rappresentata dalla previsione e volizione dell'evento, la colpa, invece, è il risultato di una costruzione normativa in cui l'elemento psicologico si riduce, nella colpa cosciente, esclusivamente al dato della prevedibilità.

Si cominciò a elaborare, dunque, già all'inizio del Novecento, una diversa concezione della colpevolezza intesa come **giudizio di rimproverabilità** per l'atteggiamento anti-doveroso della volontà rispetto alla norma d'obbligo (c.d. *concezione normativa*).

Tradizionalmente si attribuisce all'opera di Frank il pregio di aver contribuito in maniera decisiva all'evoluzione del concetto giuridico di colpevolezza. L'Autore, infatti, propugnò il rifiuto della concezione tradizionale della colpevolezza come puro collegamento psichico comprensivo del dolo e della colpa, ponendo in rilievo che il giudizio di colpevolezza è fondato anche su altri elementi quali le *normali circostanze concomitanti* in cui si è formata la violazione della norma d'obbligo. Come esempio fu proposto quello del cassiere di una ditta commerciale e di un portavalori che “compiono, indipendentemente l'uno dall'altro, un'appropriazione indebita. L'uno ha una buona posizione, non ha famiglia ma svaghi costosi. L'altro è modestamente retribuito, ha una moglie malata e molti figli in tenera età. Per quanto ognuno dei due sappia di appropriarsi illecitamente di danaro altrui, e quindi, in relazione al dolo non sussista alcuna differenza, pur tuttavia ognuno dirà: il cassiere è colpevole in modo più grave del portavalori”.

Intesa in senso normativo, la colpevolezza, quindi, non consiste in un semplice processo psicologico ma nella *divergenza di tale processo dalla volontà espressa dalla norma giuridica*. In tal modo la colpevolezza può comprendere in sé sia il dolo che la colpa poiché nell'uno e nell'altra l'autore agisce discostandosi dalle prescrizioni ordinarie. Si costruisce, così, un concetto unitario di colpevolezza riconoscendosi sia nel dolo che nella colpa una componente normativa.

In altri termini, la volontà dell'autore contraria alla norma si esprime nel dolo in quanto è stato voluto ciò che non si doveva volere e nella colpa poiché non si è previsto ciò che si doveva prevedere.

La rimproverabilità normativa, dunque, è utilizzabile come concetto di genere capace di comprendere anche la colpa incosciente; anche in tal caso, “il soggetto ha agito senza tener conto della possibilità del verificarsi dell'evento delittuoso, mentre data la situazione nella quale ha agito, avrebbe dovuto tener conto di quella possibilità e, in conseguenza, avrebbe dovuto agire diversamente”.

In ogni caso, presupposto di ogni giudizio di rimproverabilità è la constatazione che l'autore abbia avuto la possibilità di tenere un comportamento conforme al precetto, conservando la possibilità di agire in maniera diversa. In mancanza di tale possibilità di scelta verrebbe meno il fondamento stesso del rimprovero di colpevolezza. Occorre, pertanto, che sia stato lo stesso autore a determinare il comportamento che gli si rimprovera e che, quindi, non sia stato a sua volta costretto a quel comportamento. In altri termini, il rimprovero di colpevolezza presuppone la possibilità per l'autore di aver